



Decreto Dirigenziale n. 79 del 23/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 7 - UOD Foreste

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV). APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SULLE TERRE COLLETTIVE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Comune di Bagnoli Irpino (AV) con nota prot. n. 2440 del 03.04.2014 ha trasmesso all'Unità Operativa Dirigenziale Foreste, per l'approvazione, la delibera di C.C. n. 9 del 02.04.2014 con la quale veniva richiesto di modificare l'art. 8 del Regolamento Comunale per l'esercizio degli Usi Civici di pertinenza del Comune stesso, approvato con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 4389 del 12.09.1988;
- dopo aver esaminato il testo della modifica al Regolamento, per il cui esame sono avvenuti anche incontri presso l'U.O.D. "Foreste 52-06-07", il Comune di Bagnoli Irpino ha provveduto a riformulare in parte il succitato articolo rendendolo conforme alla legislazione nazionale e regionale vigente come da indicazioni dell'U.O.D. competente;

VISTA

- La nota del Comune di Bagnoli Irpino (AV) prot. n. 2452 del 30.03.2015 riportante la nuova proposta di modifica al Regolamento comunale per gli usi civici come di seguito specificato:

E' consentita la raccolta della legna secca giacente a terra proveniente da necrosità orizzontale e/o verticale di diametro inferiore a cm. 16.

E' consentito l'utilizzo delle piante secche in piedi con corteccia secca il cui diametro a m. 1,30 dal piano di campagna non sia superiore a cm. 16, previo accertamento che le piante non siano state cercinate a qualunque altezza.

All'art. 9, primo comma, lettera "D", infine aggiungere le parole ove il diametro ad un metro e trenta (m.1,30) dal piano di campagna sia superiore a 16 centimetri".

CONSIDERATO che:

- ai sensi degli artt. 43, 44, 45 e 46 del R.D. n.332 del 26.02.1928, la regolamentazione dell'esercizio degli Usi Civici costituisce un obbligo per i Comuni titolari di terre collettive;
- tale regolamento corrisponde all'interesse generale della popolazione in quanto, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, previene eventuali conflitti fra utenti e disciplina, con una visione organica ed unitaria, l'esercizio dei diritti da parte delle singole categorie dei soggetti interessati;
- la modifica e l'integrazione del presente Regolamento non implica un'autorizzazione permanente al Comune di Bagnoli Irpino (AV) a distogliere le terre collettive dall'uso generale e gratuito in favore

dei naturali occorrendo, allo scopo, apposita autorizzazione della Regione Campania ai sensi dell'art. 12 della legge n.1766 del 16.06.1927 e degli artt.39 e 41 del regolamento approvato con R.D. n.332 del 26.02.1928.

RITENUTO di:

- poter approvare le modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento apportate agli artt. 8 e 9 come sopra formulate;

VISTI:

- a. la legge 16 giugno 1927, n. 1766,
- b. il Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio del 1928;
- c. il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- d. gli artt.64 e 66 del D.P.R. n.616;
- e. la legge regionale n. 11 del 17.03.1981;
- f. la D.G.R. n. 427 del 27.09.2013 e la D.G.R. n. 488 del 31.10.2013;
- g. le note della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n°162620 del 06.03.2014 e n. 1 66279 del 07.03.2014;
- h. la D.G.R.C. n. 61 del 23.02.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale Foreste

D E C R E T A

Per quanto precede che di seguito si intende trascritto e confermato:

- 1) Sono approvate la modifica e l'integrazione al Regolamento Comunale per l'esercizio degli Usi Civici del Comune di Bagnoli Irpino (AV) sulle terre collettive di pertinenza del Comune stesso con le nuove modifiche ed integrazioni riportate nella nota del predetto Ente prot. n. 2452 del 30.03.2015 così come di seguito formulate:
 - **E' consentita la raccolta della legna secca giacente a terra proveniente da necrosità orizzontale e/o verticale di diametro inferiore a cm. 16.**
E' consentito l'utilizzo delle piante secche in piedi con corteccia secca il cui diametro a m. 1,30 dal piano di campagna non sia superiore a cm. 16, previo accertamento che le piante non siano state cercinate a qualunque altezza.
All'art. 9, primo comma, lettera "D", in fine aggiungere le parole "ove il diametro ad un metro e trenta (m.1,30) dal piano di campagna sia superiore a 16 centimetri".
- 2) Di far salva la podestà, come specificato in narrativa, della Regione Campania di autorizzare in

ogni singola fattispecie, il Comune di Bagnoli Irpino (AV) a mutare la destinazione delle terre collettive, con o senza concessione delle stesse a terzi, che comunque implichi una sospensione dei diritti in danno di quella universitas civium.

3) Copia del presente decreto viene trasmesso:

- all' Assessore all' Agricoltura;
- al Comune di Bagnoli Irpino (AV);
- all'UDCP-Segreteria di Giunta-Ufficio III Affari Generali Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all'UDCP-BURC per la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 26 e 27.

DELLA VALLE